



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del Reg. del 01/03/2018	OGGETTO:	Rideterminazione delle spese di accertamento di notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni del Codice della Strada e amministrative.
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2018 il giorno 1 del mese di MARZO alle ore 16:35, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO		Si
Iolanda VERDESCA	Si	
Paola GALIZIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Carlo CICALA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **Che** l'art. 201, comma 3 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada prevede che “ alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione... omissis.... Ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- **Che** l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “ per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle Leggi vigenti”;
- **Che** la Legge 20/11/1982 n. 890 “ Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede , altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- **Che** l'art. 201, comma 1, del D.Lgs n. 285/92, Nuovo Codice della Strada, prescrive” qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”;
- **Che** il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- **Che** analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Nuovo Codice della Strada;

CONSIDERATO Che:

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale e, contestualmente, inviare all'interessato , per raccomandata A.R. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- La Legge n. 31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- Le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 6,45 + ulteriori Euro 0,95 per il servizio avviso di ricevimento – per un totale di **Euro 7,40**) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - a) della comunicazione dell'avviso di deposito (**CAD**) con raccomandata AR applicando la tariffa di **Euro 5,95;**

b) della comunicazione di avvenuta notifica (**CAN**) applicando di **Euro 5,00**;

DATO ATTO Che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO pertanto che è necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

DATO ATTO che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere solamente "eventuali";

RILEVATO, pertanto che è necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO che tale casistica è molto frequente e che per circa il 35% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino non curano il ritiro della raccomandata, causa assenza dall'abitazione;

CONSIDERATO tuttavia che tale prassi si è rilevata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sull'utilizzo dei bollettini postali allegati al verbale di contestazione, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

ATTESO, altresì, che in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto e quindi il recupero di tali somme;

CONSIDERATO che per quanto sopra dettosi rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di ccp e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampanti, bollettari, cartucce per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione copia degli atti, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

TENUTO conto altresì dei costi sotto elencati che l'Ufficio di Polizia Locale sostiene annualmente e i cui prezzi sono periodicamente aggiornati:

- 1) Canone annuo Motorizzazione Civile - € 1.690,42,
- 2) Consultazione per ogni singola visura alla Banca Dati della M.C.T.C. - € 0,396,

- 3) Costo annuo del software informatico delle violazioni al C.d.S., in uso al Servizio di Polizia - €. 1.464,00,

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO, altresì, necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge 698/81;

DATO ATTO che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per violazione al Codice della Strada accertate dal personale del Servizio di Polizia Locale, viene richiesta al cittadino una somma pari €. 7,20 spese postali + €. 2,80 per spese procedurali per un totale complessivo di €. 10,00 e che solo la raccomandata ha un costo pari a 7,40;

VISTO l'art. 201, commi 3 e 4, del D.Lgs 689/1981;

VISTA la legge 890/1982 e la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Polizia Locale in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **Di adeguare**, a far data di esecutività del presente atto, per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, gli importi per il recupero delle spese istruttorie e di verbalizzazione, nonché dei costi di procedura sostenuti dall'ente per la redazione, stampa, notificazione e archiviazione dei verbali ed altri illeciti amministrativi, in **Euro 18,00 (Diciotto)** per ogni singolo atto.
- 3) **Di porre** a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato.
- 4) **Di riservarsi** di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla presente allorché i costi, così quantificati dovessero subire aumenti.
- 5) **Di trasmettere** il presente atto al Settore della Polizia Locale e per gli atti di competenza.
- 6) **Di dichiarare** successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 234 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Data 01/03/2018

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/03/2018

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO